

Fondo «Dopo di Noi»: il riparto e i criteri di distribuzione per il triennio 2024–2026

Con la delibera del 4 dicembre 2025, il Governo supera il mancato accordo in Conferenza unificata e adotta in via sperimentale nuovi parametri di riparto fondati sulla disabilità effettiva e non più solo sulla popolazione residente.

Avv. Francesco Marcellino — Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2025

La delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284, autorizza l'adozione del decreto interministeriale di riparto delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. «Dopo di Noi») per l'annualità 2024.

Il provvedimento porta con sé una revisione strutturale dei criteri di distribuzione tra le regioni, destinata a operare in via sperimentale per il triennio 2024–2026.

Il quadro normativo di riferimento

Il Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è istituito dall'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 — la c.d. legge «Dopo di Noi» — con la finalità di garantire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, con particolare attenzione a coloro che siano privi di un sostegno familiare adeguato o che ne rimarranno privi nel futuro prossimo.

Il riparto annuale delle risorse spetta, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Nonostante due sedute di confronto (17 aprile e 19 giugno 2025), le regioni non hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto.



Il procedimento: perché il Consiglio dei Ministri è intervenuto

L'art. 3, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 stabilisce che, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non venga raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può adottare una deliberazione motivata che sostituisce l'accordo mancante. Si tratta di una fattispecie di intesa cosiddetta «debole», che consente al Governo di procedere unilateralmente in presenza di urgenza motivata.

Nel caso di specie, il Governo ha richiamato espressamente l'urgenza di scongiurare ulteriori ritardi nell'assegnazione delle risorse alle regioni, tenendo conto che si tratta di fondi destinati a persone con disabilità grave in condizioni di particolare vulnerabilità. Il mancato riparto tempestivo si traduce, concretamente, in una sospensione degli interventi sociali e assistenziali in favore dei beneficiari già seguiti.

NOTA PROCEDURALE

Sulla natura dell'intesa «debole» ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 281/1997: la Corte costituzionale ha più volte ribadito che tale meccanismo non lede le prerogative regionali quando sia rispettato il principio di leale collaborazione e l'intervento sostitutivo sia adeguatamente motivato in punto di urgenza. La delibera del 4 dicembre 2025 si inserisce correttamente in questo perimetro.

La revisione dei criteri di riparto: la svolta del tavolo tecnico

Il cuore innovativo della delibera è la revisione dei parametri di distribuzione tra le regioni. Fino all'annualità 2023, il riparto si fondava, per la quota prevalente, sulla popolazione residente nella fascia 18–64 anni (criterio demografico generale), come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. interministeriale 23 novembre 2016.

La Corte dei conti, nella delibera n. 55/2022G del 23 dicembre 2022, aveva duramente criticato questo approccio, osservando che esso non consentiva di privilegiare le aree di maggiore bisogno effettivo e raccomandando una revisione strutturale dei criteri.

Recependo tali osservazioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha istituito, con decreto direttoriale del 14 luglio 2023, n. 231, un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e del Ministero per le disabilità. Il tavolo ha elaborato una relazione conclusiva, trasmessa nel febbraio 2024, che propone l'introduzione graduale di un secondo criterio di riparto fondato sulla stima della platea effettiva dei beneficiari potenziali: le persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 (come modificata dal d.lgs. n. 62/2024), di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate.



I dati utilizzati per la stima provengono da ISTAT (censimento della disabilità e indagini campionarie) e INPS (certificazioni ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992), con l'unica eccezione della Regione Valle d'Aosta, che ha fornito direttamente il dato in assenza di rilevazione INPS.

EVOLUZIONE PROGRESSIVA DEI CRITERI 2024-2026

ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
80% Criterio demografico (pop. 18-64 anni, dati ISTAT)	70% Criterio demografico (pop. 18-64 anni)	60% Criterio demografico
+	+	+
20% Disabilità grave effettiva (dati ISTAT/INPS)	30% Disabilità grave effettiva (dati ISTAT/INPS)	30% Disabilità grave effettiva
		+
		10% Beneficiari effettivi del Fondo (banca dati INPS)

L'incremento progressivo del peso del secondo criterio — dal 20% nel 2024 fino al 40% cumulativo nel 2026, cui si aggiunge un 10% legato ai beneficiari effettivi — rappresenta la scelta di politica legislativa di avvicinarsi gradualmente a un sistema di riparto finalmente ancorato alla domanda reale, senza creare brusche discontinuità rispetto alle dotazioni pregresse delle singole regioni.

L'opposizione di alcune regioni e il tentativo di mediazione

Non tutte le regioni hanno accolto favorevolmente la revisione. In sede di confronto tecnico preliminare, alcune di esse hanno eccepito che la combinazione tra nuovi criteri e il taglio lineare disposto dalla legge di bilancio 2025 (l. n. 207/2024) a carico del fondo avrebbe determinato una riduzione delle risorse disponibili per i propri interventi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha tentato una mediazione, proponendo una formula ancora più graduale (90% vecchi criteri / 10% nuovi) in sede di Conferenza unificata del 17 aprile 2025. La proposta non ha ottenuto l'intesa nemmeno in quella versione attenuata. La seduta del 19 giugno 2025 ha formalizzato il mancato accordo (rep. atti n. 70/CU del 19 giugno 2025), aprendo la strada all'intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri.

PROFILO CRITICO

Il taglio lineare del Fondo «Dopo di Noi» disposto dalla l. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) è un elemento di preoccupazione che merita di essere segnalato. In un contesto in cui si



introducono criteri più equi di distribuzione, la riduzione della dotazione complessiva rischia di vanificare parzialmente i benefici della riforma per le regioni con maggiore incidenza di disabilità grave. Su questo profilo sarà opportuno monitorare gli sviluppi parlamentari in sede di prossima legge di bilancio.

Le risorse per l'annualità 2024: € 72.295.000

Per l'anno 2024, le risorse assegnate al Fondo ammontano complessivamente a 72.295.000 euro, gravanti sul capitolo 3553, PG 1, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La tabella allegata al decreto ripartisce le quote tra tutte le regioni a statuto ordinario, con la Lombardia che riceve la quota più consistente (€ 12.692.110,20), seguita da Lazio (€ 8.170.780,90) e Campania (€ 6.667.044,90). La Sicilia riceve € 6.158.088,10.

All'interno di tale dotazione, 15 milioni di euro sono specificamente destinati al rafforzamento delle progettualità di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), del D.M. 23 novembre 2016, con l'obiettivo del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio a favore dei beneficiari del Fondo.

La connessione con il d.lgs. n. 62/2024 (riforma della disabilità)

Un elemento di sicuro rilievo sistematico è il coordinamento operato dalla delibera con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha ridefinito la condizione di disabilità, la valutazione di base e il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Il nuovo criterio di riparto del 20% si riferisce, non a caso, alle persone con disabilità grave «di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 62/2024». Il provvedimento di riparto si inserisce pertanto coerentemente nel processo di attuazione della riforma complessiva del sistema della disabilità, che pone al centro la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale.

Gli obblighi procedurali in capo alle regioni

Il decreto — una volta registrato dalla Corte dei conti — attiva una serie di adempimenti a carico delle regioni, di cui è opportuno tenere traccia per i professionisti che operano a supporto di enti locali e organizzazioni del Terzo Settore. In sintesi: entro sessanta giorni dall'erogazione da parte del Ministero, le regioni trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali; entro trenta giorni da tale trasferimento, inseriscono nel SIOSS (Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali) i dati di cui all'Allegato A; entro novanta giorni dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto, finalizzano la programmazione regionale nel SIOSS (Allegato B). L'erogazione delle risorse 2024 è inoltre condizionata alla rendicontazione di almeno il 75% della quota relativa all'annualità 2022.

Osservazioni conclusive

La delibera del 4 dicembre 2025 rappresenta un passaggio importante nel percorso attuativo della legge n. 112/2016, sia per il metodo adottato — il ricorso motivato all'intervento sostitutivo in luogo di un'ulteriore paralisi procedurale — sia per il merito: l'introduzione di criteri di riparto che tengono finalmente conto della disabilità reale presente nei singoli territori, anziché affidarsi esclusivamente a parametri demografici generali.



Rimangono aperti alcuni nodi. Il primo, di carattere finanziario, attiene alla riduzione della dotazione complessiva del Fondo. Il secondo, di carattere sistematico, riguarda la necessità di verificare, al termine della sperimentazione triennale (2026), se i criteri adottati si siano effettivamente tradotti in un miglioramento dell’allocazione delle risorse verso le aree di maggiore bisogno, come auspicato dalla Corte dei conti. Il terzo profilo – non secondario per chi opera nel settore – concerne la capacità delle regioni e degli ambiti territoriali di programmare e rendicontare gli interventi nei tempi previsti, evitando le criticità già rilevate nelle annualità precedenti.

Per le famiglie delle persone con disabilità grave, ogni ritardo nel riparto delle risorse non è una questione amministrativa: è una risposta mancata a un bisogno reale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 22 giugno 2016, n. 112 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare («Dopo di Noi»)
- D.M. interministeriale 23 novembre 2016 – Decreto attuativo
- D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3, comma 3 – Procedura in caso di mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni
- D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 – Riforma della condizione di disabilità, valutazione di base e progetto di vita individuale personalizzato
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di bilancio 2025 (taglio lineare al Fondo)
- Corte dei conti, delibera n. 55/2022G del 23 dicembre 2022 – Raccomandazioni sui criteri di riparto
- Delibera del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2025 – Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2025

Avv. Francesco Marcellino

Il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce parere legale.

